

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(Nn. 539 e 608-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta
3 febbraio 1971*

*modificato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, Commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 22 luglio 1971
(V. Stampato n. 3108)*

d'iniziativa dei senatori SALARI, TIBERI, MERLONI, SCARDACCIONE, LA PENNA, ROSA, FOLLIERI, ZACCARI, SPIGAROLI, COPPOLA, DE VITO, BERTOLA, BERTHET, TANGA, MORANDI, VENTURI Giovanni, DONATI, LOMBARI, CAGNASSO, ZANNINI, ATTAGUILE, BERNARDINETTI (539); DOSI, BRUSASCA, BELOTTI, CENGARLE, COLLEONI (608)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 luglio 1971*

Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

I prodotti tessili di produzione nazionale ed importati non possono essere a qualsiasi titolo immessi sul mercato nel territorio della Repubblica, se non con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

Agli effetti della presente legge, per prodotti tessili si intendono quelli composti esclusivamente da fibre tessili di qualsiasi natura, quali sono definite e denominate nelle tabelle allegate alla legge stessa, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, indipendentemente dalla tecnica di produzione.

Sono altresì soggetti alle disposizioni della presente legge i prodotti tessili incorporati in oggetti di cui costituiscano parte integrante e per i quali l'elemento tessile incorporato abbia funzione determinante per l'uso dell'oggetto stesso.

Art. 3.

Per fibra tessile si intende un elemento di materia caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensioni trasversali, atto ad applicazioni tessili.

Art. 4.

È vietato l'uso di una denominazione riportata dalle allegate tabelle per designare una fibra diversa da quella alla quale la denominazione stessa si riferisce.

È altresì vietato l'uso di detta denominazione sia in forma di radicale, sia di aggettivo e simili per nomi di fantasia suscettibili di indurre in errore sulla esatta natura della fibra.

Art. 5.

L'uso della qualificazione « puro », « interamente », « 100 per cento » o altra equipol-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Agli effetti della presente legge, per prodotti tessili si intendono quelli composti esclusivamente da fibre tessili di qualsiasi natura, quali sono definite e denominate nella tabella A allegata alla legge stessa, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, indipendentemente dalla tecnica di produzione.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Nell'etichetta di composizione è vietato l'uso di una denominazione riportata dalle allegate tabelle per designare una fibra diversa da quella alla quale la denominazione stessa si riferisce.

È altresì vietato l'uso di detta denominazione sia in forma di radicale, sia di aggettivo e simili.

L'eventuale uso dei marchi nei quali è richiamata una denominazione riportata nelle tabelle allegate dovrà essere conforme alle norme generali del codice civile ed a quelle speciali che regolano il settore dei marchi.

Art. 5.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

lente, dalla quale sia fatta precedere o seguire la denominazione di una determinata fibra, non è ammessa se non per designare prodotti interamente composti dalla fibra stessa.

Sul peso del prodotto è tuttavia ammessa una tolleranza del 2 per cento, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da una aggiunta sistematica. Tale tolleranza è elevata al 5 per cento per i prodotti ottenuti col ciclo cardato.

È inoltre ammessa una tolleranza supplementare del 7 per cento per fili di effetto visibili ed isolabili destinati a funzione decorativa.

L'uso della qualificazione « lana vergine » o « lana di tosa » per designare un prodotto di lana è ammesso a condizione che il prodotto sia composto interamente con fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non sia mai stata oggetto di operazioni di filatura e feltratura ovvero di feltratura diverse da quelle necessarie per la fabbricazione del prodotto, e che infine non sia mai stata oggetto di trattamenti o utilizzazioni tali che la natura della fibra ne sia risultata deteriorata rispetto alle sue caratteristiche naturali.

In deroga a quanto previsto al secondo comma del presente articolo, la tolleranza giustificata da ragioni tecniche è stabilita nello 0,3 per cento per i prodotti qualificati come composti di lana vergine o di tosa, ancorchè siano stati ottenuti col ciclo cardato.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

È inoltre ammessa una tolleranza supplementare del 7 per cento per fibre di effetto visibili ed isolabili destinate a funzione decorativa.

Identico.

In deroga al precedente comma, la denominazione « lana vergine » o « lana di tosa » può essere utilizzata per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre qualora tutta la lana che entra nella composizione del prodotto misto corrisponda alle disposizioni del comma precedente a condizione tuttavia che tale prodotto sia composto da due sole fibre e che la percentuale di lana vergine o di tosa che entra nella composizione della mischia non sia inferiore al 35 per cento.

In deroga a quanto previsto al secondo comma del presente articolo, la tolleranza giustificata da ragioni tecniche è stabilita nello 0,3 per cento per i prodotti qualificati come composti in tutto o in parte, in misura non inferiore al 35 per cento, di lana vergine o di tosa, ancorchè siano stati ottenuti col ciclo cardato.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 6.

Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, una delle quali rappresenti almeno l'85 per cento del peso del prodotto stesso, deve essere designato o con la denominazione della fibra dominante seguita dalla indicazione della sua percentuale in peso, oppure con detta denominazione seguita dall'indicazione « minimo 85 per cento », oppure infine dalla completa composizione centesimale del prodotto.

Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85 per cento del peso totale, deve essere designato con la denominazione e con la percentuale in peso della o delle fibre dominanti, seguita dalla enumerazione delle altre fibre componenti in ordine decrescente, con o senza l'indicazione delle relative percentuali.

Nel caso dei prodotti di cui al comma precedente qualora talune fibre componenti rappresentino ciascuna meno del 10 per cento sul peso del prodotto, l'insieme di tali fibre può essere designato con l'espressione « altre fibre », seguita dall'indicazione della loro percentuale globale. Qualora però si voglia espressamente menzionare la denominazione di una fibra presente per meno del 10 per cento sul peso del prodotto, il prodotto deve essere designato con la sua completa composizione centesimale.

Le espressioni « residui tessili » o « composizione non determinata » possono essere usate per tutti i prodotti, a prescindere dalle percentuali in peso dei componenti, la cui natura può essere difficilmente precisata.

Soltanto per i prodotti tessili costituiti da ordito in filato di puro cotone o da trama in filato di puro lino, e nei quali la percentuale di lino non sia inferiore al 40 per cento del peso totale del prodotto non apprettato, è consentita l'espressione « misto lino » accompagnata obbligatoriamente dall'indicazione di composizione « ordito puro cotone-trama puro lino ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

Identico.

Identico.

Identico.

L'espressione « composizione non determinata » può essere usata per tutti i prodotti, a prescindere dalle percentuali in peso dei componenti, la cui natura può essere difficilmente precisata.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 7.

Per i prodotti tessili destinati al consumatore diretto e salvo giustificazione inerente ad un prodotto particolare la cui tecnica di fabbricazione esiga una tolleranza superiore, è ammessa nelle composizioni centesimali previste dal precedente articolo una tolleranza in fibre del 3 per cento tra le proporzioni in peso indicato e le proporzioni in peso reale rispetto al peso totale delle fibre del prodotto finito.

Art. 8.

Le denominazioni, i qualificativi e le quantità in fibre previsti agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge debbono essere indicati chiaramente e senza abbreviazioni in tutti i documenti afferenti ai passaggi di proprietà di prodotti tessili nel ciclo della loro fabbricazione ed in quello della loro commercializzazione. L'eventuale uso di espressioni in codice meccanografico è ammesso purchè il significato delle abbreviazioni di codice risulti su tutti i documenti nei quali le abbreviazioni stesse sono usate.

Quando il prodotto tessile sia offerto o venduto al consumatore, le denominazioni, i qualificativi e le quantità in fibre previsti agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge debbono essere indicati nei cataloghi o altri consimili mezzi in caso di offerta e, in caso di vendita, su apposita etichetta applicata al prodotto o all'involucro che lo contiene.

In caso di vendita di un prodotto tessile composto da due o più tessuti non aventi la medesima qualità in fibre, esso deve essere munito di tante etichette quanti sono i tipi di tessuto dai quali è composto, con esclusione peraltro di quei tessuti che rappresentino meno del 30 per cento del peso totale

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

Per i prodotti tessili composti da due o più fibre è ammessa normalmente nelle composizioni centesimali previste dal precedente articolo una tolleranza in fibre del 3 per cento tra le proporzioni in peso indicato e le proporzioni in peso reale rispetto al peso totale delle fibre del prodotto finito.

In deroga al precedente comma la commissione di cui all'articolo 14 fisserà entro un anno dalla pubblicazione della presente legge quali sono i prodotti per i quali è necessaria una tolleranza superiore al 3 per cento e fisserà i limiti di tale tolleranza.

Art. 8.

Le denominazioni, i qualificativi e le quantità in fibre previsti agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge debbono essere indicati chiaramente e senza abbreviazione nelle fatture di vendita afferenti ai passaggi di proprietà di prodotti tessili nel ciclo della loro fabbricazione ed in quello della loro commercializzazione. L'eventuale uso di espressioni in codice meccanografico è ammesso purchè il significato delle abbreviazioni di codice risulti su tutti i documenti nei quali le abbreviazioni stesse sono usate.

Le denominazioni, i qualificativi e le quantità in fibre previsti agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge debbono essere indicati nei cataloghi o altri consimili mezzi in caso di offerta e, in caso di vendita, su apposita etichetta applicata a cura del fabbricante al prodotto o all'involucro che lo contiene.

In caso di vendita di un prodotto tessile composto da due o più tessuti non aventi la medesima natura in fibre, esso deve essere munito di tante etichette quanti sono i tipi di tessuto dai quali è composto, con esclusione peraltro di quei tessuti che rappresentino meno del 30 per cento del peso to-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

del prodotto, oppure abbiano esclusive finalità di effetto ed ornamento o siano presenti in misura trascurabile unicamente per esigenze tecniche e della confezione.

Le fodere principali devono essere comunque munite di etichetta qualunque sia il loro peso percentuale sul peso totale del prodotto.

Art. 9.

L'etichetta prevista dalla presente legge deve riportare l'indicazione « etichetta a norma della legge (numero e data) » e quella della ragione sociale del fabbricante o dell'importatore o del dettagliante.

I nomi delle fibre debbono essere indicati in ordine decrescente di percentuale.

Le indicazioni contenute nelle etichette possono essere stampate, stampigliate o tessute, con caratteri uniformi e chiaramente leggibili.

Sui tessuti venduti in pezza l'etichetta deve essere ripetuta a intervalli non superiori a due metri lineari.

Non potrà essere dato diverso rilievo all'eventuale indicazione del marchio depositato dalla ditta fabbricante o distributrice, quando tale marchio possa indurre in errore circa la composizione del prodotto quale risulta dalle indicazioni contenute nell'etichetta.

L'uso di qualificativi od indicazioni diversi da quelli previsti dalla presente legge deve essere conforme agli usi leali di commercio. Tali qualificativi od indicazioni, fatta eccezione per i marchi regolarmente depositati, debbono comunque risultare da etichetta diversa e separata da quella prevista nella presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tale del prodotto, oppure abbiano esclusive finalità di effetto ed ornamento o siano presenti in misura trascurabile unicamente per esigenze tecniche e della confezione.

Identico.

Art. 9.

L'etichetta prevista dalla presente legge deve riportare l'indicazione « etichetta a norma della legge (numero e data) » e quella della ragione sociale o del marchio registrato del fabbricante o dell'importatore o del dettagliante.

L'indicazione della ragione sociale o del marchio registrato può essere riportata anche su una etichetta separata.

Identico.

Identico.

Identico.

Le disposizioni delle norme generali del Codice civile o quelle speciali che regolano il settore dei marchi disciplinano le modalità e l'importanza tipografica in caso di uso dei marchi regolamentari depositati.

Soppresso.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 10.

Le percentuali in fibre previste agli articoli 5 e 6 sono calcolate applicando alla massa anidra di ogni fibra componente il relativo tasso di ripresa convenzionale di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

Per la determinazione della percentuale degli elementi in fibre, devono essere preliminarmente eliminati i seguenti elementi:

a) i supporti, i rinforzi, le tele e fili di legamento, i fili di unione, le cimose, le etichette, le stampigliature, le bordure, i tessuti per interni, i bottoni, le guarnizioni che non fanno parte del prodotto, i rivestimenti, gli accessori e ornamenti, elastici, nastri e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, le fodere;

b) gli orditi e le trame di legamento per coperte, gli orditi e le trame di legamento e di riempimento per i rivestimenti del suolo, per i tessuti da tappezzeria e per i tappeti confezionati a mano;

c) i materiali utilizzati come supporti di velluto, di felpa e di rivestimenti del suolo a più strati, a meno che detti materiali di supporto non abbiano la stessa composizione in fibre tessili del pelo;

d) le materie grasse, le salde, le cariche e gli appretti, e i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonchè gli altri prodotti per il trattamento dei tessili.

Art. 11.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti tessili destinati ad essere esportati, nonchè ai prodotti tessili che, nel territorio della Repubblica, siano introdotti sotto controllo doganale per fini di transito diretto o indiretto oppure siano temporaneamente importati per quivi essere sottoposti a lavorazioni di qualsiasi genere ed essere poi riesportati.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 10.

Le percentuali in fibre previste agli articoli 5 e 6 sono calcolate applicando alla massa anidra di ogni fibra componente il relativo tasso di ripresa convenzionale di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

Identico:

a) i supporti, i rinforzi, le tele e fili di legamento, i fili di unione, le cimose, le etichette, le stampigliature, le bordature, i tessuti per interni, i bottoni, le guarnizioni che non fanno parte del prodotto, i rivestimenti, gli accessori e ornamenti, elastici, nastri e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, le fodere;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) le impurità vegetali, le materie grasse, le salde, le cariche e gli appretti, e i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonchè gli altri prodotti per il trattamento dei tessili.

Art. 11.

Identico.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 12.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti per i quali la composizione in fibre non sia determinante ai fini dell'acquisto o non abbia rilevanza in rapporto all'uso cui essi sono destinati, nonchè, ricorrendo le medesime condizioni soggettive ed oggettive in relazione all'acquisto ed all'uso finale, agli elementi tessili di prodotti compositi.

Non rientrano inoltre nella sfera di applicazione della presente legge i seguenti prodotti:

strofinacci per pavimenti e pulizia, presine, copricaffettiere e teiere, mezze maniche protettive e fasce da braccio, stringhe e lacci per scarpe, tele da ricalco per pittori e tele dipinte, ghette, cinture e cinturini, bretelle e giarrettiere;

rinforzi, supporti, bordure, guarnizioni, bottoni di tessuto, ovatte, cappelli di feltro, nastri e passamanerie e altri accessori della confezione e dell'arredamento;

paralumi, cornici, giocattoli, fiori artificiali, puntaspilli;

i prodotti costituiti da materia tessile, per uso tecnico, quali cinghie, cintini e nastri trasportatori, guantoni per uso industriale, spaghi, cordami e materiali da imballaggio in pezza o confezionati, feltri e filtri per uso industriale;

i prodotti confezionati usati, purchè esplicitamente dichiarati per tali.

Art. 13.

Le indicazioni figuranti nell'etichetta applicata al prodotto tessile debbono essere comprovabili dalle relative documentazioni tecniche e amministrative, quali: prospetti di fabbricazione, registri e note di fabbrica e magazzino, copie commissione e conferme d'ordine, corrispondenza e fatture.

Tali documentazioni debbono essere conservate per due anni a decorrere dalla data

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 12.

Identico.

Non possono essere assoggettati all'obbligo di etichettatura o di stampigliatura i prodotti di cui alla tabella C allegata alla presente legge.

Sono assoggettati all'obbligo della etichettatura o stampigliatura globale i prodotti di cui alla tabella D allegata alla presente legge.

Art. 13.

Le indicazioni figuranti nell'etichetta applicata al prodotto tessile debbono essere comprovabili dalle relative fatture.

Ai fini di quanto previsto al comma precedente le fatture e le documentazioni tecniche ed amministrative quali progetti di fabbricazione, registri e note di fabbrica e magazzino, copie commissione, conferme di ordine e corrispondenza debbono essere con-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dei documenti con i quali si determinano l'immissione del prodotto al diretto consumo.

Art. 14.

Una Commissione, nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e composta da un rappresentante di detto Ministero che la presiede, da un rappresentante del Ministero delle finanze, scelto tra i funzionari direttivi del laboratorio chimico centrale delle dogane, e da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, esamina le domande avanzate dal produttore o dall'importatore per l'inclusione, negli elenchi di cui alle tabelle allegate, dei nomi e dei relativi tassi di ripresa convenzionali, delle nuove fibre tessili che, per la loro natura o composizione, non siano identificabili con quelle esistenti, nonchè per la modificazione di percentuali previste nelle stesse tabelle. Il parere della Commissione è vincolante ed inappellabile.

Ove tale parere sia favorevole, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà di conseguenza con proprio decreto.

Art. 15.

La legge 18 giugno 1931, n. 923, e il regio decreto 1° maggio 1932, n. 544, sono abrogati.

Art. 16.

Il venditore è tenuto a rilasciare, su richiesta dell'acquirente, garanzia scritta dell'autenticità e della veridicità delle indicazioni riportate sull'etichetta.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

servati per almeno due anni a decorrere dalla data dei documenti con i quali si determina l'immissione del prodotto al consumo finale.

Art. 14.

Una commissione, nominata con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e composta da due rappresentanti di detto Ministero di cui uno la presiede, da due rappresentanti del Ministero delle finanze, scelti tra i funzionari direttivi del laboratorio chimico centrale delle dogane, e da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, esamina le domande avanzate dal produttore o dall'importatore per l'inclusione, negli elenchi di cui alle tabelle allegate, dei nomi e dei relativi tassi di ripresa convenzionali delle nuove fibre tessili che, per la loro natura o composizione, non siano identificabili con quelle esistenti, nonchè per la modificazione di percentuali previste nelle stesse tabelle. Il parere della commissione è vincolante ed inappellabile.

Identico.

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Il venditore è tenuto a rilasciare, su richiesta dell'acquirente, dichiarazione scritta della corrispondenza delle indicazioni riportate sull'etichetta con quelle riportate sulla fattura.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 17.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è affidata agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria.

Art. 18.

Gli ufficiali e gli agenti di cui al precedente articolo 17 possono prelevare, ed il detentore è tenuto a consegnarli, esemplari di prodotti tessili per le analisi necessarie a determinare la loro conformità alle disposizioni contenute nella presente legge. Gli esemplari prelevati sono pagati al prezzo di vendita.

Del prelievo viene redatto processo verbale in triplice originale.

Ogni esemplare prelevato deve essere sigillato in un involucro di carta o di tela o di plastica, in modo da impedire la manomissione ed assicurarne l'integrità: l'interessato ha facoltà di apporre il proprio timbro e la propria firma sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro. La firma del prelevatore deve in ogni caso essere apposta sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro.

Sull'involucro, inoltre, in maniera che non sia possibile l'alterazione, devono essere indicati il numero e la data del verbale cui si riferisce l'esemplare, la natura di esso e il nome del detentore. Ove questi rifiuti di firmare se ne fa menzione nel verbale.

Art. 19.

Gli acquirenti di prodotti tessili in possesso della dichiarazione di garanzia di cui al precedente articolo 16 possono richiedere

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 17.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita attraverso l'Ispettorato tecnico dell'industria, avvalendosi eventualmente di altri enti controllati dal Ministero stesso, coadiuvato dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

Art. 18.

I funzionari dell'Ispettorato tecnico dell'industria ed eventualmente degli altri enti di cui all'articolo precedente, coadiuvati dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria possono prelevare, ed il detentore è tenuto a consegnarli, esemplari di prodotti tessili per le analisi necessarie a determinare la loro conformità alle disposizioni contenute nella presente legge. Gli esemplari prelevati sono pagati al prezzo di vendita.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 19.

Gli acquirenti di prodotti tessili in possesso della dichiarazione di garanzia di cui al precedente articolo 16 possono richiedere al-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria le analisi previste dalla presente legge, consegnando esemplari delle merci acquistate, che dovranno essere sigillati con la procedura prevista dal terzo e quarto comma del precedente articolo 18. Delle predette operazioni viene redatto processo verbale in quadruplice originale.

Art. 20.

Un originale del processo verbale è consegnato al detentore ed un altro è inviato, insieme all'esemplare che ne è l'oggetto, al direttore del laboratorio di analisi di cui al successivo articolo 21.

Nel caso previsto dal precedente articolo 19 un originale del verbale è inviato anche al venditore.

Art. 21.

Gli esemplari prelevati, accompagnati dal verbale di cui ai precedenti articoli 18 e 19, saranno inviati al direttore di una stazione sperimentale per tessili dipendente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al direttore di un laboratorio chimico periferico dipendente dal Ministero delle finanze.

Questi, accertata l'integrità dei sigilli dell'involucro contenente gli esemplari, procederà alle necessarie analisi, comunicandone, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito al detentore e all'autorità che ha eseguito il prelievo, la quale è tenuta a darne a sua volta comunicazione, con lo stesso mezzo, a chi eventualmente lo abbia richiesto.

Art. 22.

Gli interessati possono impugnare i risultati delle analisi mediante apposita richiesta

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

l'Ispettorato tecnico dell'industria o agli altri eventuali enti di cui al precedente articolo 17 le analisi previste dalla presente legge, consegnando esemplari delle merci acquistate, che dovranno essere sigillati con la procedura prevista dal terzo e quarto comma del precedente articolo 18. Delle predette operazioni viene redatto processo verbale in quadruplice originale.

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

Gli esemplari prelevati, accompagnati dal verbale di cui ai precedenti articoli 18 e 19, saranno inviati al direttore di una stazione sperimentale per tessili dipendente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al direttore di un laboratorio chimico periferico dipendente dal Ministero delle finanze, i quali possono avvalersi della collaborazione dei laboratori di analisi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Costoro, accertata l'integrità dei sigilli dell'involucro contenente gli esemplari, procederanno alle necessarie analisi, comunicandone, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito al detentore della merce e all'autorità che ha eseguito il prelievo, la quale è tenuta a darne a sua volta comunicazione, con lo stesso mezzo, a chi eventualmente lo abbia richiesto.

Art. 22.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

di revisione da inoltrare all'autorità che ha effettuato il prelievo, nel termine perentorio di quindici giorni a partire da quello di ricevimento dell'esito delle analisi.

Alla richiesta di revisione debbono essere unite la lettera di comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 20.000 per ogni esemplare.

L'autorità che ha effettuato il prelievo dispone di conseguenza per l'invio delle analisi e dell'esemplare, a tal uopo conservato presso il laboratorio analizzatore, al laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, che deve eseguire le analisi di revisione entro il termine massimo di due mesi.

Alle analisi di revisione si applicano gli articoli 304-bis, 304-ter, 304-quater e 390 del codice di procedura penale.

Ove la prima analisi sia confermata, tutte le spese relative ad essa e alla sua revisione sono a carico del richiedente.

Ove la revisione sia risultata favorevole al richiedente, questi ha diritto al rimborso del deposito.

Art. 23.

I laboratori di analisi e quello di revisione debbono seguire i metodi di analisi chimica quantitativa UNI.

Art. 24.

Quando dalle analisi risultino violazioni alle norme della presente legge, l'autorità che ha eseguito il prelievo, in caso di man-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

L'autorità che ha effettuato il prelievo dispone di conseguenza per l'invio delle analisi e dell'esemplare, a tal uopo conservato presso il laboratorio analizzatore, al laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, qualora la prima analisi sia stata effettuata dalla stazione sperimentale per le fibre tessili e viceversa dispone per l'invio a quest'ultima se la prima analisi è stata effettuata presso un laboratorio periferico delle dogane.

Le analisi di revisione debbono essere eseguite entro il termine massimo di due mesi.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 23.

I laboratori di analisi e quello di revisione debbono seguire i metodi di analisi quantitative sia chimiche sia per separazione manuale sia microscopiche che saranno stabiliti dall'UNI o dalla apposita commissione di cui all'articolo 14.

Art. 24.

Identico.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

cata presentazione nei termini dell'istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, trasmette entro quindici giorni le denunce alla autorità giudiziaria.

Art. 25.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile che a termini della presente legge debba essere etichettato, senza che esso sia munito dell'etichetta contenente l'indicazione di denominazione e di composizione che la presente legge prescrive, è punito con l'ammenda di lire 2 milioni, elevabili a 5 milioni nei casi di recidiva.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile munito di etichetta recante indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

Chiunque nel ciclo industriale e di commercializzazione antecedente alla fase di immissione del prodotto tessile al consumo diretto cede a qualsiasi titolo materie prime tessili e prodotti tessili semilavorati e finiti omettendo di fornire le indicazioni di cui all'articolo 8, primo comma, oppure fornendole in maniera non conforme alla composizione del prodotto ceduto è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire un milione a lire due milioni.

Chiunque distrugge o non conserva i documenti di cui all'articolo 13 è punito con la multa di lire 1 milione, elevabile a lire 2 milioni nei casi di recidiva.

L'estratto della sentenza di condanna per i reati previsti dal presente articolo è pubblicato a spese del condannato, su tre quotidiani con diffusione nazionale editi in tre

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 25.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile che a termini della presente legge debba essere etichettato, senza che esso sia munito dell'etichetta contenente l'indicazione di denominazione e di composizione che la presente legge prescrive, è punito con l'ammenda da lire 100 mila a 2 milioni, elevabili a 3 milioni nei casi di recidiva.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile munito di etichetta recante indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, salvo che non dimostri la rispondenza delle dette indicazioni a quelle rilasciategli dal suo fornitore.

Identico.

Identico.

L'estratto della sentenza di condanna per i reati previsti dal presente articolo è pubblicato a spese del condannato, su tre quotidiani con diffusione nazionale editi in tre città diverse.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

città diverse, ed inoltre sull'organo ufficiale dell'Unione nazionale consumatori.

È fatta salva, per il contravventore, la azione civile nei confronti del suo dante causa.

Art. 26.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà mediante l'istituzione di un apposito capitolo nel bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 27.

La presente legge entra in vigore allo scadere del diciottesimo mese dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Art. 26.

Identico.

Art. 27.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il regolamento di esecuzione.

Art. 28.

Non sono soggetti alla disciplina della presente legge i prodotti immessi al consumo finale sino ai sei mesi successivi alla pubblicazione della legge stessa.

Art. 29.

Identico.

TABELLE

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ALLEGATO

TABELLA DELLE FIBRE TESSILI

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
1	<i>Lana</i>	Fibra tratta dal vello della pecora (<i>Ovis aries</i>)
2	<i>Alpaca, lama, cammello, kashmir, mohair, angora, vigogna, yack, guanaco</i> , preceduta o meno dalla parola « <i>lana</i> » o « <i>pelo</i> »	Peli degli animali citati a fianco: alpaca, lama, cammello, capra, kashmir, mohair, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco
3	<i>Pelo</i> o <i>crine</i> con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo di bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo . . .)	Peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2
4	<i>Seta</i>	Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni
5	<i>Cotone</i>	Fibra proveniente dal seme del cotone (<i>Gossypium</i>)
6	<i>Kapok</i>	Fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok (<i>Ceiba pentandra</i>)
7	<i>Lino</i>	Fibra proveniente dal libro del lino (<i>Linum usitatissimum</i>)
8	<i>Canapa</i>	Fibra proveniente dal libro della canapa (<i>Cannabis sativa</i>)
9	<i>Juta</i>	Fibra proveniente dal libro del <i>Corchorus olitorius</i> e del <i>Corchorus capsularis</i>
10	<i>Abaca</i>	Fibra proveniente dalle guaine fogliari della <i>Musa textilis</i>
11	<i>Alfa</i>	Fibra proveniente dalla foglia della <i>Stipa tenacissima</i>
12	<i>Cocco</i>	Fibra proveniente dal frutto della <i>Cocus nucifera</i>

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO A

TABELLA DELLE FIBRE TESSILI

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
1	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
2	<i>Alpaca, lama, cammello, kashmir, mohair, angora, vigogna, yack, guanaco, preceduta o meno dalla denominazione « lana » o « pelo »</i>	Peli degli animali citati a fianco: alpaca, lama, cammello, capra del Kashmir, mohair, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco
3	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
4	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
5	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
6	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
7	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
8	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
9	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
10	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
11	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
12	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Segue: Allegato — Tabella delle fibre tessili

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
13	<i>Ginestra</i>	Fibra proveniente dal libro del <i>Cytisus scoparius</i> e/o <i>Spartium junceum</i>
14	<i>Kenaf</i>	Fibra proveniente dal libro del <i>Hibiscus cannabinus</i>
15	<i>Ramié</i>	Fibra proveniente dal libro della <i>Boehmeria nivea</i> e della <i>Boehmeria tenacissima</i>
16	<i>Sisal</i>	Fibra proveniente dalle foglie dell' <i>Agave sisalana</i>
17	<i>Acetato</i>	Fibra d'acetato di cellulosa di cui meno del 92% ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici è acetilato
18	<i>Alginica</i>	Fibra ottenuta da sali metallici di acido alginico
19	<i>Cupro</i>	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta col procedimento cuprammoniacale
20	<i>Modal</i>	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimenti che le conferiscono contemporaneamente un'alta tenacità ed un alto modulo di elasticità ad umido. Allo stato umido questa fibra deve sopportare un carico di 22,5 g per tex e sotto questo carico il suo allungamento non deve superare il 15%
21	<i>Proteica</i>	Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate sotto l'azione di agenti chimici
22	<i>Triacetato</i>	Fibra di acetato di cellulosa, di cui almeno il 92% dei gruppi ossidrilici è acetilato
23	<i>Viscosa</i>	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filo continuo e per la fibra discontinua
24	<i>Acrilica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena almeno l'85% in massa del motivo acrilonitrilico

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Segue: Allegato A — Tabella delle fibre tessili

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
13	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
14	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
15	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
16	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
17	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
18	<i>Fibra alginica</i>	Fibra ottenuta da sali metallici dell'acido alginico
19	<i>Identico</i>	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale
20	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
21	<i>Fibra proteica</i>	Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici
22	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
23	<i>Identico</i>	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento continuo e per la fibra discontinua
24	<i>Fibra acrilica</i>	<i>Identico</i>

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Segue: Allegato — Tabella delle fibre tessili

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
25	<i>Clorofibra</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena più del 50% in massa del motivo monomero vinilico clorurato
26	<i>Fluorofibra</i>	Fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati
27	<i>Modacrilica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena più del 50% e meno dell'85% in massa del motivo acrilonitrilico
28	<i>Poliamidica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ammidico
29	<i>Poliestere</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena almeno l'85% in massa di un estere da diolo ed acido terelitalico
30	<i>Poliетенica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti
31	<i>Polipropilenica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in disposizione isotattica, e senza sostituzioni ulteriori
32	<i>Poliureica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureico
33	<i>Poliuretanic</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico
34	<i>Vinilal</i>	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile
35	<i>Trivinilica</i>	Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Segue: Allegato A — Tabella delle fibre tessili

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
25	<i>Identico</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena più del 50% in massa del motivo monomero vinilico o vinilitenico clorurato
26	<i>Identico</i>	Fibra formata da macromolecole lineari ottenute da monomeri alifatici fluorurati
27	<i>Fibra modacrilica</i>	<i>Identico</i>
28	<i>Fibra poliammidica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ricorrenza del gruppo funzionale ammidico
29	<i>Identico</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena almeno l'85% in massa di un estere da diolo ed acido tereftalico
30	<i>Fibra polietilenica</i>	<i>Identico</i>
31	<i>Fibra polipropilenica</i>	<i>Identico</i>
32	<i>Fibra poliureica</i>	<i>Identico</i>
33	<i>Fibra poliuretana</i>	<i>Identico</i>
34	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
35	<i>Fibra trivinilica</i>	<i>Identico</i>

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Segue: Allegato — Tabella delle fibre tessili

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
36	<i>Fibra di gomma</i>	Fibra elastomera costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
37	<i>Elastam</i>	Fibra elastomera costituita per almeno l'85% della massa da poliuretano segmentato, che, allungata sotto una forza di trazione fino a giungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
38	<i>Vetro tessile</i>	Fibra costituita da vetro
39	<i>Denominazione corrispondente alla materia della quale sono composte, per esempio: metallica, metallizzata, amianto, carta tessile, precedute o meno dalla parola « filo » o « fibra »</i>	Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Segue: Allegato A — Tabella delle fibre tessili

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
36	<i>Identico</i>	Fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
37	<i>Identico</i>	Fibra elastomerica costituita per almeno l'85% della massa da poliuretano segmentato, che, allungata sotto una forza di trazione fino a giungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
38	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
39	<i>Denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallica metallizzata, amianto, carta tessile, precedute o meno dalla parola « filo » o « fibra »</i>	<i>Identico</i>

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ALLEGATO

TASSI DI RIPRESA CONVENZIONALI DA IMPIEGARE PER IL CALCOLO DEL PESO DELLE FIBRE CONTENUTE IN UN PRODOTTO TESSILE

Numero delle fibre	Fibre	Percentuali
1 e 2	<i>Lana e peli:</i>	
	fibre pettinate	18,25
	fibre cardate	17 —
3	<i>Peli:</i>	
	fibre pettinate	18,25
	fibre cardate	17 —
	<i>Crine:</i>	
	fibre pettinate	16 —
	fibre cardate	15 —
4	<i>Seta</i>	11 —
5	<i>Cotone:</i>	
	fibre normali	8,50
	fibre mercerizzate	10,50
6	<i>Kapok</i>	10,90
7	<i>Lino</i>	12 —
8	<i>Canapa</i>	12 —
9	<i>Juta</i>	17 —
10	<i>Abaca</i>	14 —
11	<i>Alfa</i>	14 —
12	<i>Cocco</i>	13 —
13	<i>Ginestra</i>	14 —
14	<i>Kenaf</i>	17 —
15	<i>Ramie (fibra bianchita)</i>	8,50
16	<i>Sisal</i>	14 —
17	<i>Acetato</i>	9 —
18	<i>Alginica</i>	20 —
19	<i>Cupro</i>	13 —
20	<i>Modal</i>	13 —
21	<i>Proteica</i>	17 —
22	<i>Triacetato</i>	7 —
23	<i>Viscosa</i>	13 —

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO B

TASSI DI RIPRESA CONVENZIONALI DA IMPIEGARE PER IL CALCOLO DELLA
MASSA DELLE FIBRE CONTENUTE IN UN PRODOTTO TESSILE

Numero delle fibre	Fibre	Percentuali
1 e 2	<i>Identico:</i>	<i>Identico</i>
3	<i>Identico:</i>	<i>Identico</i>
4	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
5	<i>Identico:</i>	<i>Identico</i>
6	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
7	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
8	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
9	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
10	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
11	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
12	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
13	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
14	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
15	<i>Ramie (fibra sbiancata)</i>	<i>Identico</i>
16	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
17	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
18	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
19	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
20	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
21	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
22	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
23	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Segue: Allegato — Tassi di ripresa convenzionali da impiegare per il calcolo del peso delle fibre contenute in un prodotto tessile

Numero delle fibre	Fibre	Percentuali
24	<i>Acrilica</i>	2 —
25	<i>Clorofibra</i>	2 —
26	<i>Fluorofibra</i>	0 —
27	<i>Modacrilica</i>	2 —
28	<i>Poliamidica (6-6):</i>	
	fibra discontinua	6,25
	filo continuo	5,75
	<i>Poliamidica 6:</i>	
	fibra discontinua	6,25
	filo continuo	5,75
	<i>Poliamidica 11:</i>	
	fibra discontinua	3,50
	filo continuo	3,50
29	<i>Poliestere:</i>	
	fibra discontinua	1,50
	filo continuo	3 —
30	<i>Polietilenica</i>	1,50
31	<i>Polipropilenica</i>	2 —
32	<i>Poliureica</i>	2 —
33	<i>Poliuretamica:</i>	
	fibra discontinua	3,50
	filo continuo	3 —
34	<i>Vinilal</i>	5 —
35	<i>Trivinilica</i>	3 —
36	<i>Fibra di gomma</i>	1 —
37	<i>Elaston</i>	1,50
38	<i>Vetro tessile:</i>	
	filo continuo di diametro superiore a 5 micron	2 —
	filo continuo di diametro pari o inferiore a 5 micron	3 —
39	<i>Metallica</i>	2 —
	<i>Metallizzata</i>	2 —
	<i>Amianto</i>	2 —
	<i>Carta tessile</i>	13,75

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Segue: Allegato B — Tassi di ripresa convenzionali da impiegare per il calcolo della massa delle fibre contenute in un prodotto tessile

Numero delle fibre	F i b r e	Percentuali
24	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
25	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
26	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
27	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
28	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
29	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
30	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
31	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
32	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
33	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
34	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
35	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
36	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
37	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
38	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
39	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ALLEGATO

PRODOTTI CHE NON POSSONO ESSERE ASSOGGETTATI ALL'OBBLIGO DI
ETICHETTATURA O DI STAMPIGLIATURA

1. Ferma-maniche di camicie
2. Cinturini per orologio di materia tessile
3. Etichette e distintivi
4. Manopole imbottite e di materia tessile
5. Copri-caffettiere
6. Copri-teiere
7. Maniche di protezione
8. Manicotti diversi da quelli di felpa
9. Fiori artificiali
10. Puntaspilli
11. Tele dipinte
12. Tessuti utilizzati per rinforzi e supporti
13. Feltri per uso industriale
14. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati in questo stato
15. Ghettoni.
16. Articoli per usi tecnici
17. Imballaggi diversi da quelli nuovi e venduti come tali
18. Cappelli di feltro
19. Articoli di marocchineria e di selleria di materia tessile
20. Articoli da viaggio di materia tessile
21. Arazzi ricamati a mano
22. Chiusure lampo
23. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
24. Copertine di libri di materia tessile
25. Giocattoli
26. Parti tessili delle calzature ad eccezione delle fodere calde
27. Centri composti di vari elementi e la cui superficie sia inferiore a 500 cm²

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO C

PRODOTTI NON ASSOGGETTABILI ALL'OBBLIGO DI
ETICHETTATURA O DI STAMPIGLIATURA

1. *Identico*
2. *Identico*
3. Etichette e stemmi
4. *Identico*
5. *Identico*
6. *Identico*
7. Mezze maniche
8. Manicotti non di felpa
9. *Identico*
10. *Identico*
11. *Identico*
12. Tessuti per rinforzi e supporti
13. Feltri
14. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali
15. *Identico*
16. *Identico*
17. *Identico*
18. *Identico*
19. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
20. *Identico*
21. *Identico*
22. *Identico*
23. *Identico*
24. *Identico*
25. *Identico*
26. Parti tessili delle calzature ad eccezione delle fodere coibenti
27. *Identico*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ALLEGATO

PRODOTTI CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI ETICHETTATURA
O STAMPIGLIATURA GLOBALI

1. Canovacci
2. Strofinacci per pulizia
3. Bordure e guarnizioni
4. Passamaneria
5. Cinture
6. Bretelle
7. Giarrettiere
8. Lacci
9. Nastri
10. Elastici
11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
12. Spago per imballaggio
13. Centrini

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO D

PRODOTTI CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI ETICHETTATURA
O STAMPIGLIATURA GLOBALI

1. *Identico*
2. *Identico*
3. *Identico*
4. *Identico*
5. *Identico*
6. *Identico*
7. Giarrettiere e reggicalze
8. Stringhe
9. *Identico*
10. *Identico*
11. *Identico*
12. *Identico*
13. *Identico*